

11  
AVV. DI NUZZO

SCADE 31/12/2024

.1

## **CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE**

L'anno 2024 il giorno 2 del mese di gennaio con la presente scrittura privata redatta in duplice copia tra:

la **FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI "Don Salvatore D'Angelo"** con sede legale in Maddaloni (CE) alla Piazza Matteotti n.8 CF. 80005090610 in persona del Commissario Straordinario, Avv. Antonio Caradonna, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

l'Avvocato **DI NUZZO OLIMPIA** nata a Maddaloni il [redacted] CF DNZLMP70C56E791D con studio in [redacted]

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1)** L'avv. Olimpia Di Nuzzo si impegna a prestare in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" attività di consulenza legale sia giudiziale che stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, commerciale e civile (con particolare riguardo alle problematiche legate alla materia contrattuale del diritto del lavoro, al rapporto con i fornitori, istituti di credito, debitori e/o clienti, al recupero del credito in via giudiziale e stragiudiziale, alla stesura di pareri orali e/o scritti, oltre alle attività di stesura di schemi di contratti-tipo, evasione di corrispondenza avente particolare rilievo e contenuto, corrispondenza telefonica, sessioni informative presso lo studio e presso l'Ente).

**Articolo 2)** L'attività di cui all'art.1 sarà altresì prestata dal professionista in favore dei seguenti ulteriori Istituti comunque collegati alla Fondazione, anche se aventi diverso e proprio Codice fiscale e cioè: Istituto Tecnico Aeronautico, Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico Europeo, la Scuola Superiore Mediatori Linguistici, IPSAR.

**Articolo 3)** L'attività di consulenza sarà liberamente svolta presso il domicilio dell'avv. Di Nuzzo. Quest'ultimo potrà avvalersi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati ecc.) e collaboratori nell'esercizio delle attività svolta in favore della Fondazione e degli altri Istituti.

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Avv. Antonio CARADONNA

**Articolo 4)** L'Avv. Di Nuzzo o altro delegato di studio garantirà la sua presenza presso la sede della Fondazione -su espressa richiesta della stessa- per otto ore al mese, suddivise in due giornate lavorative di quattro ore cadauna, da concordarsi tra le parti sulla base delle reciproche esigenze lavorative. Le sessioni informative presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo, viceversa potranno essere stabilite in numero illimitato, nei giorni in cui è prevista la presenza del medesimo avvocato in studio, sulla base delle rispettive esigenze lavorative, previo appuntamento telefonico.

**Articolo 5)** La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) dal 02.01.2024 fino al 31.12.2024 e non si intenderà rinnovata alla scadenza, per cui il presente contratto si intenderà risolto.

**Articolo 6)** Il corrispettivo dovuto dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" all'Avv. Olimpia Di Nuzzo per l'attività di consulenza svolta nonché per l'attività giudiziaria svolta in favore della Fondazione, di cui all'articolo 1 è determinato in complessivi €. 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre CPA escluso spese generali, nonché del rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute (spese giudiziali, le spese autostradali, di soggiorno e di alloggio per attività svolta fuori Regione, le quali saranno preventivamente autorizzate e documentate con esibizione di fatture intestate alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Quanto ai contenziosi eventualmente affidati al professionisti, al momento del conferimento dell'incarico potranno essere convenuti onorari aggiuntivi in ragione dei risultati processuali raggiunti dal professionista.

**Articolo 7)** Il corrispettivo di cui all'art. 6 che precede sarà corrisposto dalla Fondazione all'Avv. Di Nuzzo con bonifico bancario alla ricezione della relativa parcella che potrà essere emessa con cadenza mensile.

**Articolo 8)** Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione

del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

**Articolo 9)** Per tutto quanto non previsto le parti si rifanno alla normativa vigente in tema di prestazione di opera professionale.

**La Fondazione**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Avv. Antonio CARADONNA**

**Il Professionista**

